

COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/07/2000, annullata parzialmente con Provv. Prot. n.2834/034/2000 del CO.RE.CO. di Cagliari, adeguato con deliberazione del C.C. n. 51 del 25/10/2000, dichiarata esente da vizi dal CO.RE.CO. di Cagliari il 21/11/2000 Provvedimento n° 3837/043/2000.

Capo I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. Il Responsabile del servizio dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi.

Capo Il PROCEDURE

Art. 6

1. Il Responsabile del servizio stabilisce con propria determinazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. Saranno considerate anche le istanze di contributo pervenute precedentemente alla decorrenza di tale termine. La Giunta può, se lo reputa necessario, esaminare, ed ammettere al contributo nel caso vi siano risorse in Bilancio, anche le istanze pervenute successivamente alla scadenza del termine per la presentazione.
2. Abrogato.
3. Con la determinazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge 241/90.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Entro il termine di cui al precedente articolo, gli interessati dovranno presentare una domanda secondo lo schema che sarà opportunamente predisposto dal Responsabile.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute vengono analizzate dal Responsabile del servizio che le rimetterà poi alla Giunta con una relazione illustrativa nella quale sono evidenziate le domande irregolari.
2. Abrogato.
3. Il Responsabile del Servizio, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in Bilancio, sentite le Commissioni comunali competenti del settore di intervento, ove esistano, con formale atto deliberativo, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. Tenendo conto delle deduzioni della Giunta il Responsabile del Servizio determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, può richiedere al Responsabile del Servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9

Abrogato.

CAPO III SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori, elencati solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, delle risorse di cui dispone, sono i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale, fatte salve le eventuali disposizioni contenute nel relativo regolamento;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero, fatte salve le eventuali disposizioni contenute nel relativo regolamento;
 - c) Attività di tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) Cultura ed informazione;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Abrogato.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - c) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente, con formale determinazione del Responsabile del servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 8, avviene per l'80% al momento di presentazione della richiesta e per il 20% a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto per il quale il contributo è stato concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo Bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Responsabile del Servizio, con formale determinazione, secondo quanto stabilito dall'art. 8, nella misura del 75% entro i 10 giorni precedenti la manifestazione e per il 25% entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il rendiconto dovrà essere necessariamente corretrato da copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. L'erogazione anticipata del 75% del contributo nei 10 giorni precedenti la manifestazione, è condizionata all'effettivo svolgimento della stessa, per cui se sopravvenute cause, non prevedibili, dovessero impedirne la realizzazione, il contributo dovrà essere immediatamente restituito al Comune.
4. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 14

1. Il rendiconto deve essere presentato in maniera completa, con allegate tutte le pezze giustificative delle spese effettuate, in originale o anche in fotocopia, e deve recare nella parte entrata non solo quelle relative al contributo del Comune ma anche tutte le altre.
2. Non si procederà all'erogazione del saldo del contributo:
 - a) Nel caso in cui la manifestazione non si sia realizzata o nel caso in cui nell'anno per il quale è stato concesso il contributo non si sia svolta alcuna attività;
 - b) Nel caso in cui il rendiconto non venga presentato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo stesso;
 - c) Nel caso in cui il rendiconto sia incompleto, approssimativo e non rechi, a corredo, le pezze giustificative; non vengono assolutamente presi in considerazione gli scontrini fiscali e tutte le altre documentazioni o attestazioni dalle quali non sia possibile ricondurre l'oggetto della spesa all'attività del ricevente il contributo.
 - d) Nel caso in cui dal rendiconto della manifestazione presentato, nel quale devono essere indicate tutte le spese effettuate e tutte le entrate introitate, risulti un saldo attivo. In tal caso verrà richiesta immediatamente la restituzione dell'anticipo del contributo;
 - e) Nel caso in cui dal rendiconto dell'attività ordinaria annuale presentato, nel quale devono essere indicate tutte le spese effettuate e tutte le entrate introitate, risulti un saldo attivo. In tal caso verrà richiesta immediatamente la restituzione dell'anticipo del contributo a meno che, con apposita dichiarazione da presentare al protocollo del Comune, non si attesti che, per quell'esercizio, il saldo attivo verrà riportato al successivo esercizio in quanto deve finanziare una particolare spesa.

Art. 15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di all'art.13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.12.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono al Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 17

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 18

1. La concessione a condizioni Agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.16 è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VII SVILUPPO ECONOMICO

Art. 19

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una-Tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), e) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 75% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi;
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 20

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 18 si osservano le norme di cui agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento.

Capo VIII

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 21

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 22

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 20 lettera e) non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.
3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO IX TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 23

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO X

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 24

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale viene pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.